

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI



GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE UU.OO. DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI MELACRINO MORELLI" DI REGGIO CALABRIA-PROGRAMMA ART.20 L. 67/88 II FASE

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

ABBREVIAZIONI

- "Codice dei contratti" indica il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- "D.P.R. n. 207/2010" indica il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nella parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando avente ad oggetto l'appalto di cui al presente capitolato (articoli da 14 a 43 - contenuti della progettazione; articoli da 60 a 96 - sistema di qualificazione delle imprese e SOA; articoli da 215 a 238 collaudo).
- "D.lgs. 81/2008" indica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro".
- "Legge 80/2014" indica la Legge 23 maggio 2014, n. 80, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015".
- D.M. 49/2018 indica il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell'esecuzione e del direttore dell'esecuzione».
- "CSA" indica il Capitolato Speciale d'Appalto, come contenuto nei documenti contrattuali.
- "D.L." indica la Direzione dell'esecuzione del contratto
- "R.U.P." indica il Responsabile Unico del Progetto.
- "DURC" indica il Documento Unico di Regolarità Contributiva

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di vari arredi sanitari da destinare alle UU.OO.CC. del G.O.M., che prevede la definizione degli elementi di arredo necessari, la cui fornitura e installazione è oggetto della presente gara d'Appalto.

1. La fornitura dovrà rispettare quanto previsto dal decreto 23/06/2022, Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni. I dettagli per l'applicazione di questa normativa alla fornitura sono descritti nel documento RELAZIONE TECNICA CON REQUISITI E LISTA ARREDI.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali il Fornitore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. La fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'appalto è costituito da n.5 lotti per un totale a base d'asta pari ad € 1.250.920,00 IVA esclusa.

Numero lotto	Oggetto lotto	Importo lotto
1	Letti di degenza	963.300,00 €
2	Armadi di degenza	99.000,00 €
3	Comodino bifronte	138.700,00 €
4	Tavolo	21.840,00 €
5	Poltroncina	28.080,00 €

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a LOTTI" ai sensi dell'articolo 58, del Codice dei contratti.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso complessivo offerto dal Fornitore in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dal Fornitore e riportati nell'elenco prezzi.
4. I prezzi unitari definiti dal Fornitore sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee alla fornitura già prevista

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Il Fornitore, dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale, riconosce che le indicazioni fornite sono sufficienti alla definizione di tutti gli elementi da fornire e alla ponderata formulazione della propria offerta;

Art. 5 - Fallimento del Fornitore

1. In caso di fallimento del Fornitore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Art. 6 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore dell'esecuzione.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e il Fornitore dovrà tempestivamente rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove il Fornitore non effettuasse tale rimozione, la D.L. potrà provvedervi direttamente a

- spese del Fornitore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'autorità.
3. Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà alla rimozione e sostituzione.
 4. L'accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Direttore dell'esecuzione non pregiudica il diritto, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non sia riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre, il Fornitore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.
 5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico del Fornitore.

Art. 7 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

1. La fornitura ha inizio dopo la comunicazione dell'aggiudicazione e in seguito alla consegna delle aree, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
2. Il Fornitore deve sottoporre al Direttore dell'esecuzione del contratto, all'atto della stipula del contratto o entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta di esecuzione d'urgenza, il programma di fornitura e posa in opera che intende seguire ed al quale si intende vincolato, salvo espressa disapprovazione o richiesta di modifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. In caso di consegna parziale delle aree, i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Il Fornitore deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, un originale del DUVRI in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna;
5. In merito alla decorrenza dei tempi contrattuali, farà fede come data di consegna la data in cui è avvenuta la consegna totale degli arredi.

Art. 9 - Penali

1. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 11 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
3. Nel caso in sia accettato un adempimento parziale, la penale è commisurata al prezzo relativo ai beni, programmi e servizi non consegnati o non messi in funzione.
4. Le penali di cui ai due commi precedenti si applicano anche in caso di ritardi intervenuti per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate durante il periodo di gratuita manutenzione. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora la fornitura non sia eseguita a regola d'arte e/o con materiali difformi, si applicherà una penale per ogni infrazione, da stabilire in base all'entità dell'infrazione.

Art. 10 - Programma esecutivo del Fornitore

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore predispone e consegna alla D.L. un programma di fornitura e posa in opera con il massimo livello di dettaglio, elaborato in relazione alle proprie tecnologie e mezzi, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
3. Il programma esecutivo deve essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma esecutivo del Fornitore può essere modificato e/o integrato dalla Stazione Appaltante e/o dalla D.L., mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura

Art. 11 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La risoluzione del contratto trova applicazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti, dopo la formale messa in mora del Fornitore e con l'assegnazione di un termine per compiere la fornitura.
2. L'eventuale ritardo imputabile al Fornitore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma esecutivo della fornitura, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, costituendo esso grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice dei contratti.
3. La clausola di risoluzione del contratto di cui all'articolo 122 del Codice dei contratti trova applicazione anche nel caso di raggiungimento dell'importo massimo della penale di cui all'articolo 9 del presente capitolato.

4. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Non sarà consentita la cessione dei crediti

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 13 - Norme di sicurezza generali

1. La fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il Fornitore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni dei regolamenti locali per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. Il Fornitore effettua, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, tutti i necessari monitoraggi dei livelli di rumore, vibrazioni e polveri in relazione alle attività svolte e alle attrezzature e utilizzate in cantiere, al fine di minimizzare l'impatto delle lavorazioni sul personale coinvolto e verso l'ambiente esterno,
4. Il Fornitore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 14 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il Fornitore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. Il Fornitore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 se s.m.m.ii applicabili alle lavorazioni previste, in particolare le attività di fornitura e posa degli arredi si svolgeranno nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 26 del Decreto.

Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il Fornitore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dell'esecuzione e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 16 - Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Calabria ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

NORME FINALI

Art. 18 - Oneri e obblighi a carico del Fornitore

1. Saranno a carico del Fornitore gli oneri e gli obblighi seguenti:
 - la fornitura di campionature degli allestimenti qualora richiesti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio delle operazioni di fornitura e montaggio degli allestimenti stessi;
 - la fornitura, il trasporto, la consegna ed il montaggio degli allestimenti e arredi oggetto di appalto;
 - oltre alla fornitura potrà essere richiesto un servizio di progettazione, consistente nella rappresentazione in pianta dei prodotti che saranno oggetto di fornitura, corredata da immagini degli arredi e degli spazi, nonché la fornitura dei disegni costruttivi e/o di montaggio o qualsiasi altro schema e rappresentazione che risultasse necessaria alla corretta installazione;
 - la consegna dei manuali d'uso e manutenzione di tutte le forniture;
 - per ogni tipologia di arredo dovrà essere garantita una percentuale di pezzi di ricambio da fornire all'occorrenza, la percentuale sarà definita in fase di stipulazione del contratto
 - l'idonea predisposizione del luogo d'intervento compresa la protezione di parti che potrebbero deteriorarsi o rovinarsi o essere oggetto di furti;
 - il collaudo statico e funzionale degli allestimenti, arredi e pareti di arredo;
 - eventuali modifiche agli impianti funzionali al montaggio degli arredi dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dell'esecuzione; lo stesso nel caso

fossero necessari interventi di assistenza muraria, elettrica ed impiantistica incluso i ripristini;

- lo sgombero ed il trasporto degli imballi a discariche autorizzate;
- la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni;
- eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sui materiali e manufatti;
- la presentazione della certificazione di conformità degli allestimenti e arredi e delle forniture alle norme vigenti, nonché la certificazione prodotta sui modelli ministeriali MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD nel caso dell'eventuale installazione di prodotti con reazione al fuoco in rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi